

Civile 23 Novembre 2020

La Cassazione interviene in merito alla normativa antiusura sugli interessi di mora

di Cinzia Maggioli

◀ Stampa

In breve

Corte di Cassazione, Sezione U Civile, Sentenza, |18 settembre 2020, n. 19597**Banche - Istituti di credito - Finanziamento - Interessi moratori - Interessi in linea con le rilevazioni di Banca Italia sulla maggiorazione media - Necessità**

Con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020 pubblicata in data 18.09.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere il contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito all'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi di mora.

In particolare la questione rimessa alla Sezioni Unite riguarda l'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) agli interessi moratori.

Come è noto, gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) sono volti a ristorare il danno subito dal creditore nelle obbligazioni pecuniarie a causa dell'inadempimento del debitore.

Le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto insorto fra le sezioni, hanno deciso che anche gli interessi moratori soggiacciono ai limiti antiusura stabiliti a tutela del debitore.

A seguito della sentenza in commento il giudice, una volta rilevato che gli interessi moratori sono stati convenuti in misura usuraria, dovrà dichiarare l'inefficacia della relativa pattuizione. Da ciò tuttavia non consegue che il debitore inadempiente sia tenuto a corrispondere al creditore il solo capitale.

La Corte ha infatti precisato che il debitore dovrà comunque corrispondere al creditore gli interessi nella misura legale ovvero, ove pattuiti, nella stessa misura degli interessi corrispettivi (cioè quelli dovuti a prescindere dalla mora), sempreché detti interessi corrispettivi siano stati convenuti in misura non usuraria.

di Cinzia Maggioli, senior associate dello studio Talea Tax Legal Advisory